



BANCA POPOLARE[®]
del FRUSINATE

**POLITICHE IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO
E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI
DI SOGGETTI COLLEGATI**

Versione #4 approvata con delibera del CDA del 9/02/2023

Vers.	Organo deliberante	Data delibera	n. delibera	Modifica
1	Consiglio di Amministrazione	24/02/2014		- Testo regolamento
2	Consiglio di Amministrazione	03/08/2015		<ul style="list-style-type: none"> - Modifica paragrafo 3.1: Censimento dei soggetti collegati; - Modifica paragrafo 4.1: Perimetro delle operazioni rilevanti; - Modifica paragrafo 4.3: Criteri di individuazione operazioni di maggior rilievo; - Modifica paragrafo 4.4: Criteri di esenzioni e deroghe e di individuazione delle operazioni ordinarie.
3	Consiglio di Amministrazione	12/11/2020		<ul style="list-style-type: none"> - Paragrafo 1 Premessa: dettagliati gli obblighi previsti dall'articolo 53 del TUB. In particolare, si fa riferimento all'obbligo, per soci e amministratori, di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto. - Paragrafo 1.1 Definizioni: inserito nel dettaglio il contenuto dell'articolo 2399 del Codice Civile (cause di ineleggibilità). - Paragrafo 5.2 Delibere: esplicitato l'obbligo riguardante la necessità che la delibera venga presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato. - Paragrafo 6 Rischio inerente le operazioni con soggetti collegati:

				<p>limiti prudenziali e livello di propensione: riportata soglia del 20%, come previsto da normativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paragrafo 2.1 (Consiglio d'Amministrazione) e 2.3 (Collegio Sindacale): specificato l'obbligo di predisporre la documentazione a supportare i pareri rilasciati dagli amministratori indipendenti.
4	Consiglio di amministrazione	24/06/2021		<ul style="list-style-type: none"> - Adeguamento del documento alla delibera Consob 21624 del 10/12/2020
5	Consiglio di Amministrazione	9/02/2023		<ul style="list-style-type: none"> - Adeguamento del documento alla Guida BCE "Guide to fit and proper assessments" dicembre 2021

Sommario

1. Premessa	6
1.1. Definizioni ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010	8
1.2. Definizioni ai sensi della Circolare Banca d'Italia 285.....	12
2. Ruolo e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali	18
2.1. Consiglio di Amministrazione.....	18
2.2. Amministratore Delegato.....	21
2.3. Collegio Sindacale.....	22
2.4. Risk Management.....	23
2.5. Altre funzioni aziendali coinvolte.....	23
3. Il perimetro dei soggetti collegati	25
3.1. Censimento dei soggetti collegati	25
3.2. Aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati.....	27
4. Il perimetro delle operazioni con soggetti collegati.....	29
4.1. Perimetro delle operazioni rilevanti	29
4.2. Obbligazioni degli esponenti aziendali	31
4.3. Criteri di individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza	31
4.4. Criteri di esenzioni e deroghe e di individuazione delle operazioni ordinarie.....	32
5. Iter deliberativi.....	35
5.1. Informativa preventiva.....	35
5.2. Delibere	35
5.3. Operazioni di competenza assembleare.....	38
5.4. Informativa al pubblico sulle operazioni con parti correlate	38
6. Rischio inerente le operazioni con soggetti collegati: limiti prudenziali e livello di propensione	40
7. I processi di controllo	43
7.1. Verifica soggetto collegato.....	43
7.2. Verifica dei limiti di rischio e statutari	43
7.3. Il monitoraggio dei limiti di rischio	44
7.4. Il ruolo delle Funzioni di Compliance e di Internal Audit	46
8. La gestione degli altri conflitti di interesse	47
8.1. Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile	47
8.2. Gestione dei conflitti di interesse del “personale più rilevante”	47
9. I flussi informativi	49
9.1. Obblighi informativi.....	49
9.2. Le segnalazioni di vigilanza	49
9.3. Il sistema di reporting interno	49
10. Adozione, monitoraggio e adeguamento delle Politiche	51

1. Premessa

Il presente **Regolamento** viene adottato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Frusinate (di seguito anche “la Banca”, “BPF” o la “Società”) in attuazione di quanto previsto dall’articolo **2391-bis del Codice Civile**, dal Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato con delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017, n. 21396 del 10 giugno 2020 e in ultimo con delibera 21624 del 10 dicembre 2020, di seguito “**Regolamento Consob n. 17221/2010**”), dalle disposizioni di Vigilanza per le Banche (Circolare Banca d’Italia n.285/2013 – 33° aggiornamento – Parte III – Cap. 11 – Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, di seguito “**Circolare Banca d’Italia 285**”), nonché dalla disciplina in tema di “Obbligazioni degli esponenti bancari” dettata dall’art. 136 del Testo Unico Bancario (**Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di seguito “TUB”**) e agli ulteriori presidi in tema di “Attività di rischio nei confronti di soggetti collegati”, di cui all’art. 53, comma 4, del TUB.

La disciplina delle operazioni con parti correlate mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possano compromettere l’imparzialità e l’oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

In attuazione di quanto previsto normativamente la Banca Popolare del Frusinate ha adottato specifici regolamenti (nel prosieguo “i Regolamenti”) dove sono disciplinati i seguenti principali aspetti:

- ambito di applicazione (definizione dei soggetti e delle operazioni oggetto del regolamento con specifica previsione dei casi di esenzione e deroghe e delle operazioni che richiedono una deliberazione assembleare);
- ruolo del CDA, amministratori indipendenti nonché le obbligazioni degli esponenti aziendali;
- procedure deliberative applicabili all’esecuzione delle operazioni in oggetto;
- obblighi informativi sulle stesse e i principali processi di controllo interno adottati.

I Regolamenti, in sostanza, disciplinano l’identificazione, l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni; le stesse risultano funzionali anche a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di

legge e regolamentari vigenti ed applicabili.

In sostituzione dei citati Regolamenti e conformemente a quanto richiesto dalla disciplina di riferimento sono definite le presenti “**Politiche in materia di attività di rischio e Conflitti di Interesse nei Confronti di Soggetti Collegati**” (di seguito “**Politiche**”), che oltre ad accogliere quanto definito nei precedenti documenti integrano i principi e le regole di gestione e controllo delle operazioni con soggetti collegati.

Le Politiche rappresentano un unicum di quanto necessario predisporre per gli adempimenti normativi (Consob, Banca d’Italia) e per definire in modo unitario e organico le attività da porre in essere per una sana e prudente gestione delle operazioni in oggetto.

Il presente documento, disciplina, coerentemente a quanto richiesto dall’Autorità di Vigilanza, anche il sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie incardinato su:

- un idoneo **modello di governance**, fondato su una chiara definizione del ruolo e delle responsabilità degli organi aziendali con riguardo alla gestione delle attività in materia di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati;
- la definizione di **riferimenti dispositivi interni** (limiti, politiche, procedure). In tale ambito:
 - a. limiti prudenziali e livello di propensione al rischio. I limiti sono riferiti all’ammontare delle attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati in rapporto ai Fondi Propri della Banca;
 - b. procedure deliberative, finalizzate a preservare la corretta allocazione delle risorse e a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati; a riguardo, di seguito è definito sia l’iter di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati;
- **assetti organizzativi e sistema dei controlli interni** atti ad assicurare il rispetto costante dei limiti e delle procedure deliberative stabiliti con riguardo alle operazioni con soggetti collegati nonché a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati. Le funzioni di controllo, in particolare, sono deputate a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l’effettiva applicazione delle politiche interne;
- adeguati **processi e sistemi** finalizzati all’identificazione e all’aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati;
- adeguate **procedure** per l’identificazione, la registrazione e il reporting delle operazioni effettuate con soggetti collegati;

- adozione di un **piano di formazione adeguato** e un **efficace sistema di comunicazione**, necessari presupposti per un atteggiamento responsabile e informato di ciascun collaboratore.

1.1. Definizioni ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010

Ai fini del Regolamento Consob n. 17221/2010 si intendono per:

<p><i>Parti Correlate</i></p>	<p>I soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. In particolare, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata a un'entità che redige il bilancio.</p> <p>(a) Una persona, o uno Stretto Familiare di quella persona, sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio; (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante. <p>(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre); (ii) un'entità è una collegata o una <i>joint venture</i> dell'altra entità (o una collegata o una <i>joint venture</i> facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità); (iii) entrambe le entità sono <i>joint venture</i> di una stessa terza controparte; (iv) un'entità è una <i>joint venture</i> di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità; (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici
-------------------------------	---

	<p>successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;</p> <p>(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);</p> <p>(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);</p> <p>(viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].</p> <p>Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una <i>joint venture</i> comprende le controllate della <i>joint venture</i>. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].</p>
<p><i>Operazioni con parti correlate</i></p>	<p>Le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e, in particolare, un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].</p>
<p><i>Controllo</i></p>	<p>Un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità [IFRS 10, (<i>Bilancio consolidato</i>)].</p>
<p><i>Controllo congiunto</i></p>	<p>Indica la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il</p>

	controllo [IFRS 11 (<i>Accordi per un controllo congiunto</i>)].
<i>Influenza notevole</i>	Indica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto [IAS 28 (<i>Partecipazioni in società collegate e joint venture</i>)].
<i>Dirigenti con responsabilità strategiche</i>	<p>I <i>dirigenti con responsabilità strategiche</i> sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].</p> <p>La BPF considera Dirigenti con responsabilità strategiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) i componenti del Collegio Sindacale; (iii) il Vice Direttore Generale.
<i>Stretti familiari</i>	<p>Si considerano <i>stretti familiari di una persona</i> quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].
<i>Joint Venture</i>	Indica un accordo a controllo congiunto su un'entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell'entità stessa [IAS 28 (<i>Partecipazioni in società collegate e joint venture</i>)].
<i>Operazioni di maggiore rilevanza</i>	Le operazioni con parti correlate individuate come tali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).
<i>Operazioni di minore rilevanza</i>	Le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).
<i>Operazioni ordinarie</i>	Le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.
<i>Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard</i>	Condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su

	tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
<i>Società di minori dimensioni</i>	Le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti.
<i>Società di recente quotazione</i>	Le società con azioni quotate nel periodo compreso tra la data di inizio delle negoziazioni e la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione. Non possono definirsi società di recente quotazione le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di una o più società con azioni quotate che non siano a loro volta di recente quotazione.
<i>Amministratori indipendenti</i> <i>Consiglieri di gestione indipendenti</i> <i>Consiglieri di sorveglianza indipendenti</i>	Gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico della Finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito "TUF") e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 o stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società. Qualora la società dichiara, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo unico, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società in applicazione del medesimo codice.
<i>Amministratori non correlati</i> <i>Consiglieri non correlati</i>	Gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.
<i>Amministratori coinvolti nell'operazione</i> <i>Consiglieri coinvolti nell'operazione</i>	Gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società.

<i>Soci non correlati</i>	I soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società.
---------------------------	---

1.2. Definizioni ai sensi della Circolare Banca d'Italia 285

Ai fini della Circolare Banca d'Italia 285 si intendono per:

<i>Parte correlata</i>	<p>I soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo bancario o con la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'esponente aziendale; 2. il partecipante; 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri; 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.
<i>Parte correlata non finanziaria</i>	<p>Una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.</p>

<p><i>Soggetti connessi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata; 2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata; 3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
<p><i>Soggetti collegati</i></p>	<p>L'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario.</p>
<p><i>Controllo</i></p>	<p>Ai sensi dell'articolo 23 del TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.</p> <p>Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa; b. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. <p>Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a</p>

	controllo congiunto.
<i>Influenza notevole</i>	<p>Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.</p> <p>L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.</p> <p>In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; iii. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza”, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. <p>L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta</p>

	sottoposte a controllo congiunto.
<i>Esponenti aziendali</i>	I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale ¹ .
<i>Partecipante</i>	Il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e seguenti del TUB.
<i>Stretti familiari</i>	I parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.
<i>Intermediari vigilati</i>	Le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza.
<i>Attività di rischio</i>	Le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni.
<i>Garanzia collettiva</i>	La prestazione mutualistica di garanzie da parte di una

¹ I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale (effettivi e supplenti) e il Vice Direttore Generale, trasmettono al Consiglio di amministrazione della Banca, entro 30 giorni dalla propria nomina, un'attestazione in merito al verificarsi delle fattispecie di soggetti collegati sopra elencate; si impegnano altresì a trasmettere le eventuali variazioni che dovessero verificarsi. In ogni caso, la situazione di ogni esponente aziendale viene aggiornata con cadenza almeno annuale. La responsabilità del censimento delle parti correlate e dei relativi soggetti connessi è in capo al Responsabile dell'Area Crediti.

	banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari.
<i>Fondi propri</i>	L'aggregato definito dalla Parte Due del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (di seguito " CRR ").
<i>Amministratore indipendente</i>	L'amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB.
<i>Operazione con soggetti collegati</i>	<p>La transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.</p> <p>Non si considerano operazioni con soggetti collegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto; ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche; iii. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "<i>collateral</i>" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato; iv. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;
<i>Operazione di maggiore rilevanza</i>	L'operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri (consolidati, nel caso di gruppi) è

	<p>superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato in allegato, alla voce “Indice di rilevanza del controvalore”. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate in allegato alla voce “Indice di rilevanza dell’attivo” (cfr. Allegato B).</p> <p>La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi.</p> <p>In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell’esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.</p>
<i>Operazione di minore rilevanza</i>	L’operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza.
<i>Operazione ordinaria</i>	L’operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell’ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all’ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.
<i>Disposizioni Consob</i>	Le disposizioni Consob attuative dell’art. 2391-bis c.c. in materia di operazioni con parti correlate delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

2. Ruolo e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali

La definizione degli indirizzi, l'adozione delle misure attuative, la gestione delle operazioni, nonché i controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, richiedono il coinvolgimento di una pluralità di Organi e Funzioni aziendali, relativamente ai quali di seguito si riportano i principali ruoli e responsabilità.

2.1. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione (di seguito CDA) è responsabile della **definizione, approvazione e revisione** delle presenti Politiche e degli indirizzi per la relativa applicazione.

In particolare, sono di esclusiva competenza del CDA:

- le deliberazioni su operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza², salvo che la legge o lo statuto la attribuiscano all'assemblea e fatti salvi i casi di esenzione e deroga espressamente previsti dal presente Regolamento e fermo restando quanto previsto dall'art. 136 del TUB e nel rispetto dei poteri delegati e delle disposizioni contenute nelle Procedure e nelle presenti Politiche;
- le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali relativi alle operazioni concluse oggetto del presente regolamento;
- l'approvazione e revisione delle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati previo parere motivato e vincolante degli amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, **approva, previo parere degli amministratori indipendenti e sentito il Collegio Sindacale, i regolamenti e/o i codici di condotta diretti ad assicurare il presidio delle operazioni compiute dal personale più rilevante della Banca**, identificato ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del 30 marzo 2011, in modo da assicurarne l'impegno a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori.

Con particolare riferimento alle politiche di gestione e controllo, inoltre, il Consiglio di Amministrazione:

² La Banca Popolare del Frusinate ha scelto di assegnare al CDA la competenza esclusiva sulle deliberazioni su operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, sebbene CONSOB e Banca d'Italia stabiliscano che detta riserva di competenza esclusiva sia circoscritta alle sole operazioni di maggiore rilevanza.

- adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate;
- **definisce le operazioni di maggiore rilevanza e le operazioni di importo esiguo** fissando, per queste ultime, criteri differenziati in considerazione almeno della natura della controparte;
- **definisce i casi di esenzione** ai quali la Banca intenda fare ricorso;
- **definisce i requisiti di indipendenza degli amministratori**;
- **definisce il livello di propensione al rischio** inerente le operazioni con soggetti collegati, coerente con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca, **fissando il limite massimo complessivo di esposizione**, in rapporto ai Fondi Propri, verso i singoli soggetti collegati e la loro totalità;
- **definisce le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate** e le regole da seguire con riguardo alle ipotesi in cui la società esamini o approvi operazioni di società controllate, italiane o estere;
- **definisce la soglia di attenzione rispetto al limite complessivo di esposizione** verso i soggetti collegati, oltre la quale adottare specifiche misure e tecniche di attenuazione del rischio;
- **approva le modalità** attraverso le quali **monitorare nel continuo** il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti;
- definisce le modalità e i tempi con i quali gli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate:
 - o ricevono informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione, almeno con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza (il flusso informativo deve essere effettuato almeno su base annuale);
 - o verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard;
- **approva il piano di rientro** predisposto in caso di eventuale superamento dei limiti di rischio definiti;
- **approva i processi di controllo** atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre:

- **garantisce** che la **funzionalità, l'efficienza e l'efficacia** dei suddetti **processi** di controllo siano periodicamente verificate, che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza dello stesso CDA e, nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- **assicura** che vengano **allocati in modo chiaro e appropriato compiti e responsabilità**

rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle relative esposizioni;

- **assicura** che venga approntato un **sistema di flussi informativi** che consenta un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso parti correlate, fissando le modalità e i tempi con le quali sono fornite – agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni in esame – le informazioni sulle operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione delle stesse;
- **informa** almeno trimestralmente il **Collegio Sindacale** sulla conclusione e sulle principali caratteristiche delle operazioni rilevanti ai fini del Regolamento concluse nel corso del trimestre.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, l'**Amministratore Indipendente** è designato ad intervenire nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, svolgendo un ruolo di valutazione, supporto e proposta nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento.

La Banca, con delibera del 3 maggio 2021, ha designato n° 2 amministratori indipendenti, che delibereranno congiuntamente; sono tali gli amministratori non esecutivi che non siano controparte o soggetti collegati ovvero abbiano interesse nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 cod. civ. in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 30 dello Statuto sociale³.

Nel caso in cui un amministratore indipendente sia controparte o qualificabile quale soggetto collegato in una determinata operazione, questi, limitatamente a tale operazione, è sostituito dall'altro amministratore indipendente⁴.

Agli amministratori indipendenti, sono riservate le seguenti principali attività⁵:

³ Per la disciplina Consob i requisiti di indipendenza devono essere almeno equivalenti a quelli previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

⁴ Appare legittimo ricorrere ad un meccanismo di sostituzione automatica alla stregua di quello che regola il subingresso del sindaco supplente in luogo del sindaco venuto a cessare, e reversibile, dal momento che l'indipendente correlato e sostituito rientrerebbe nel comitato per tutte le altre operazioni a lui non correlate. Se non vi sono altri indipendenti, appare legittimo prevedere che si pronuncino i due membri – non correlati – residui del Comitato e, in caso di divergenze tra loro – e quindi di “stallo” – il Collegio Sindacale.

⁵ Se del caso, gli amministratori indipendenti possono avvalersi per l'espletamento dei propri compiti, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione. In caso di operazioni di minore rilevanza, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, fissa l'ammontare massimo di tali spese.

- **esprimere un parere preventivo** e motivato sull'interesse della Banca **al compimento dell'operazione** nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni all'organo competente, per legge o per statuto, a deliberarla;
- **rappresentare le lacune o le inadeguatezze** eventualmente riscontrate ai soggetti competenti a deliberare;
- **provvedere a risolvere i casi in cui l'individuazione di una parte correlata e/o di un soggetto connesso risulti complessa o controversa**, tenendo conto della sostanza del rapporto e non semplicemente della sua forma giuridica;
- **facoltà di richiedere informazioni** e di **formulare osservazioni** agli **organi delegati** e ai **soggetti incaricati** della conduzione delle trattative o dell'istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza e con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Banca;
- **verificare ex post la corretta applicazione dei casi di esenzione** alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard.

I pareri rilasciati dagli amministratori indipendenti devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

2.2. Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato è responsabile dell'**istituzione** di un **efficace sistema di gestione e controllo** delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, secondo gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, l'Amministratore Delegato:

- **propone** al Consiglio di Amministrazione il **livello complessivo di propensione al rischio** inerente le operazioni con soggetti collegati, i **limiti all'assunzione di attività di rischio** nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi e la relativa **soglia di attenzione**;
- **propone** al Consiglio di Amministrazione le **modalità attraverso le quali monitorare** nel continuo il livello complessivo di **propensione al rischio** e il **rispetto dei singoli limiti prudenziali**;
- **propone** al Consiglio di Amministrazione un **piano di rientro** in caso di eventuale superamento dei limiti di rischio;
- **è coinvolto** nel **processo di delibera** delle operazioni con soggetti collegati, in funzione del sistema dei poteri delegati adottato;

- **fornisce** supporto **all'Amministratore Indipendente** nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con soggetti collegati;
- **definisce** le **responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte** in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse.

2.3. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale può essere **coinvolto** nella **fase deliberativa delle operazioni** con soggetti collegati ed **esercita**, in ordine al processo di controllo interno sulle attività di rischio ed i conflitti di interesse, le facoltà previste dalla normativa che gli assegna la responsabilità di **vigilare sull'adeguatezza del processo e sulla rispondenza ai requisiti definiti**.

Per lo svolgimento delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale si avvale delle Funzioni di controllo interne, le quali forniscono adeguati flussi informativi sia sui profili organizzativi, sia su quelli metodologici e quantitativi.

In particolare, il Collegio Sindacale svolge le seguenti attività:

- **vigila sulla conformità delle procedure** adottate ai principi di cui alla vigente normativa primaria e secondaria nonché sulla loro osservanza e ne riferisce nella relazione all'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2429, secondo comma, cod. civ.;
- **supporta il Consiglio di Amministrazione** nella **periodica valutazione del processo** di controllo interno;
- **esprime un parere preventivo per le operazioni di maggiore rilevanza** rispetto alle quali l'Amministratore indipendente ha espresso parere negativo o condizionato;
- **esprime un parere sul piano di rientro** predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio;
- **analizza i flussi informativi** messi a disposizione da parte degli altri Organi aziendali e delle Funzioni di controllo interno.

I pareri rilasciati dal Collegio Sindacale devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

L'Amministratore Delegato e i dirigenti con responsabilità strategiche informano il Collegio Sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente Regolamento di cui essi vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

L'articolo 2399 del Codice Civile, relativo alle cause di ineleggibilità e decadenza stabilisce che non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

- b) il coniuge, i parenti [74] e gli affini [78] entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate [2359], delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza[...].

2.4. Risk Management

Il Risk Management è responsabile del **mantenimento** di un **efficace sistema di gestione e controllo** delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, secondo gli indirizzi strategici condivisi con l'Amministratore Delegato.

In particolare:

- **definisce** i processi di controllo atti a garantire la **corretta misurazione e gestione dei rischi assunti** verso soggetti collegati e a verificare il **corretto disegno e l'effettiva applicazione** delle **politiche e procedure interne**;
- **verifica** nel continuo **l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo** delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate.

Il Risk Management, inoltre:

- **verifica** sulla corretta gestione delle esposizioni verso i soggetti collegati;
- **produce la reportistica interna mensile** sull'esposizione della Banca verso soggetti collegati e sul rispetto dei limiti operativi e di eventuali piani di rientro, informando con immediatezza il Presidente del Consiglio di Amministrazione e la Direzione sull'eventuale superamento della soglia di attenzione e dei limiti operativi.

2.5. Altre funzioni aziendali coinvolte

Nell'ambito del processo di governo e controllo delle operazioni con soggetti collegati sono coinvolte le seguenti Funzioni aziendali. Di seguito una sintesi delle loro principali attività:

- **Funzioni proponenti:** diverse a secondo del processo e operazione aziendale interessati, curano la fase pre-deliberativa, avviando l'istruttoria propedeutica all'esecuzione di un'operazione con soggetti collegati;
- **Amministrazione:** cura la produzione e l'invio degli schemi segnaletici nel rispetto

della normativa di riferimento supportando il Risk Management nella produzione della reportistica interna. Produce la reportistica trimestrale sull'esposizione della Banca verso soggetti collegati sulla base della segnalazione di vigilanza prodotta;

- **Organizzazione:** supporta il Risk Management nella definizione delle modalità attraverso cui monitorare nel continuo il rispetto del livello complessivo di propensione al rischio e dei singoli limiti prudenziali;
- **Segreteria Fidi:** cura il corretto censimento in procedura anagrafe dei soggetti collegati attraverso, anche, la corretta alimentazione della procedura utilizzata al riguardo. Predisporre gli schemi di reporting per quanto di competenza e con specifico riferimento alle operazioni compiute con le parti correlate;
- **Segreteria Generale:** cura la raccolta dei dati per il censimento dei soggetti collegati nell'archivio delle parti correlate e ne cura l'aggiornamento nel tempo. Comunica al Risk Management i dati raccolti per le opportune verifiche con il Monitoraggio e l'Ufficio Fidi sede;
- **Responsabile Finanza:** fornisce trimestralmente al Risk Management e al Consiglio d'Amministrazione i dati relativi al dettaglio delle operazioni riguardanti la provvista fondi, i servizi di negoziazione, raccolta ordini, e le operazioni di finanza in genere concluse con i soggetti collegati.

3. Il perimetro dei soggetti collegati

3.1. Censimento dei soggetti collegati

Ai sensi delle Disposizioni di vigilanza, la Banca deve censire le parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individuare i relativi soggetti connessi anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di rapporti o in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti in essere. A tal fine, le Disposizioni prevedono che **i soggetti qualificabili come parti correlate hanno il dovere di cooperare con la Banca** in modo da consentire un censimento corretto e completo dei soggetti loro collegati.

Ciò premesso, la Banca ha scelto di identificare i propri Soggetti Collegati sulla base delle informazioni disponibili rivenienti dalle dichiarazioni che gli esponenti aziendali e i dirigenti con responsabilità strategiche sono tenuti a rendere ed ai relativi aggiornamenti nonché da quanto acquisito in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti.

Al riguardo si precisa che, per quanto non si tratti di Soggetti collegati, la Banca ha scelto di censire come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado e tiene tali informazioni a disposizione della Banca d'Italia.

Ai fini prudenziali, l'applicabilità dell'art. 136 TUB è estesa al coniuge in regime patrimoniale di comunione di beni e al familiare fiscalmente a carico.

La Banca mantiene un **elenco dei propri soggetti collegati** e provvede ad aggiornarlo con cadenza periodica e, in ogni caso, ogniqualvolta sia stata informata di eventuali variazioni.

Il processo di censimento è articolato come di seguito:

- 1) la **Segreteria Generale** provvede a consegnare ad ogni membro del CDA il modulo di censimento della parte correlata (cfr. Allegato 1). Altrettanto viene effettuato al momento della nomina o dell'assegnazione dell'incarico a un Esponente aziendale. Al riguardo, gli esponenti aziendali, i dirigenti con responsabilità strategiche e, più in generale, i soggetti qualificabili come parti correlate della Banca, sono tenuti a cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e aggiornato dei soggetti collegati, e in particolare dei soggetti connessi e comunicano tempestivamente alla Banca tutte le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei Soggetti collegati;
- 2) ogni soggetto tenuto alla compilazione del modulo lo restituisce alla **Segreteria Generale**.

Il modulo di attestazione consente di acquisire le informazioni finalizzate ad adempiere, oltre che alle disposizioni contenute nella Circolare 263/06, anche alle prescrizioni normative dell'art. 136 del TUB.

Nel modulo di attestazione, l'**Esponente** dichiara:

- le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, direttamente o indirettamente controllate, anche congiuntamente;
- le società nelle quali svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo e le eventuali società controllate e controllanti;
- gli stretti familiari e le entità (società e imprese) da questi controllate;
- gli affini fino al secondo grado.

In particolare e ai fini del censimento, per le persone fisiche sarà obbligatorio indicare:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale.

Per le persone giuridiche, invece, sarà obbligatorio indicare:

- intestazione;
- partita Iva/codice fiscale;
- numero iscrizione CCIAA.

3) Il modulo compilato viene successivamente inviato alla **Segreteria Fidi** di sede.

In tale ambito, la **Segreteria Fidi di sede** ha la facoltà di:

- chiedere agli Esponenti aziendali ed ai Dirigenti con responsabilità strategiche e, ove occorra, alle altre parti correlate, ogni elemento utile a tenere aggiornate le procedure interne di controllo e in particolare i dati relativi agli stretti familiari e ai rapporti partecipativi, in relazione ai quali sono adottate adeguate misure di riservatezza;
- avvalersi peraltro di tutte le fonti di informazione disponibili, sia interne che esterne (archivi aziendali, Centrale Rischi, Centrale dei Bilanci, Informazioni Camerali etc.), per integrare le informazioni acquisite dall'Esponente.

4) le informazioni contenute nel modulo vengono gestite, inserite e aggiornate nel sistema informativo da parte della **Segreteria Fidi** nella procedura Daisy relativa alle "parti correlate".

Nella definizione dei collegamenti, si dovrà tener conto delle eventuali cointestazioni⁶ in essere riferite ai soggetti censiti, al fine di assoggettare anche tale tipologia di rapporti alle disposizioni previste dalle Procedure deliberative e dalle presenti Politiche.

Nella gestione delle proprie attività, **ogni unità organizzativa** della Banca è tenuta a verificare, in via preliminare, se le operazioni di cui cura l'istruttoria siano qualificabili come operazioni con soggetti collegati della Banca e di darne pronta informazione al **Risk Management**. La procedura utilizzata dagli utenti rileva in automatico le posizioni di rischio e risulta "bloccante" nell'ipotesi in cui vengano superati i limiti di seguito riportati.

3.2. Aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati

Per il corretto adempimento degli obblighi sanciti dalle Disposizioni è necessario tenere costantemente aggiornato il perimetro dei soggetti collegati della Banca.

L'aggiornamento dell'elenco viene realizzato dalla **Segreteria Fidi**:

- ogni volta che si è in possesso di nuove informazioni da integrare nella scheda iniziale;
- annualmente a seguito del medesimo iter esposto che tende a realizzarsi per azione della **Segreteria Generale**.

A tale proposito, è responsabilità del singolo **esponente aziendale** comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sia a conoscenza che possono comportare modifiche al perimetro dei soggetti collegati. In particolare, lo stesso deve comunicare le variazioni ovvero le necessità di integrazioni alle informazioni rilasciate.

La comunicazione della variazione potrà essere eseguita mediante la compilazione di un nuovo modulo di attestazione, debitamente sottoscritto dall'esponente, ovvero resa nota in sede di Consiglio e quindi riportata nel verbale della seduta.

Ricorrendo questa ipotesi, la **Segreteria Generale** - in qualità di segretario del CdA - dovrà trasmettere uno stralcio del verbale alla Segreteria Fidi e per conoscenza al **Risk Management** per il necessario censimento delle informazioni. Anche in questa ultima ipotesi, l'aggiornamento dei soggetti collegati dovrà avvenire mediante una successiva compilazione e sottoscrizione di un nuovo modulo di attestazione a cura dell'Esponente.

⁶ Ai fini delle presenti Politiche si considerano le co-intestazioni nelle quali almeno un soggetto cointestato è allo stesso tempo soggetto collegato.

Con cadenza annuale, il **Risk Management**, supportato dalla **Segreteria Fidi**, effettuerà un controllo di congruenza tra quanto dichiarato dall'Esponente e quanto rinvenibile dall'analisi delle connessioni rilevate, nonché dalle banche dati esterne a disposizione. Le eventuali variazioni rilevate, prima del relativo censimento, dovranno essere sottoposte alla validazione da parte degli Esponenti aziendali interessati, tramite la sottoscrizione di un nuovo modulo.

4. Il perimetro delle operazioni con soggetti collegati

4.1. Perimetro delle operazioni rilevanti

Costituiscono operazioni con soggetti collegati le transazioni compiute dalla Banca, o dalle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate, con le parti correlate ed i soggetti connessi che comportano assunzione di attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, se realizzate con soggetti collegati.

Coerentemente con le Disposizioni di Vigilanza e sulla base di quanto evidenziato nelle precedenti definizioni, si definisce operazione con soggetti collegati qualunque transazione compiuta dalla Banca che comporti assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Sono da ricomprendere in tale fattispecie:

- finanziamenti attivi (es.: crediti per cassa e di firma, in fase di concessione, rinnovo, revisione, aumento, riduzione, estinzione);
- passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra- giudiziali;
- operazioni su partecipazioni;
- acquisti di beni (es.: appalto di opere, prestazioni di servizi, forniture di beni, altre operazioni legate al ciclo passivo della banca);
- operazioni su immobili (es.: compravendite di immobili e locazioni attive e passive);
- operazioni di raccolta diretta (es.: certificati di deposito, depositi vincolati/time deposit, conti correnti, depositi a risparmio);
- finanza per la clientela (es. negoziazione in conto proprio – paniere PO di propria emissione, negoziazione in conto proprio – PCT, collocamento PO banca);
- contratti/accordi intese di natura commerciale, convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi;
- servizi finanziari/di pagamento;
- servizi accessori;
- assunzione del personale.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati e non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti Politiche, in ossequio al disposto dell'art. 13 del Regolamento Consob n. 17221/2010, le operazioni:

- **rivolte indifferentemente a tutti gli azionisti della Banca, a parità di condizioni** (quali ad esempio: gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari

convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 c.c.; le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF);

- **relative ai compensi, anche per particolari cariche, degli esponenti aziendali e dei dirigenti con responsabilità strategiche**, nonché agli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari e relative operazioni esecutive, in favore di dipendenti della Banca, assunte in conformità alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- **di importo esiguo**;
- le deliberazioni, diverse da quelle indicate dall'art. 13, comma 1, del Regolamento Consob n. 17221/2010, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che la società abbia adottato una **politica di remunerazione approvata dall'assemblea**, che nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti e che la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- **le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.**

In conformità con quanto previsto all'art. 13, comma 3, lett. c) del Regolamento Consob n. 17221/2010, in caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014:

- le società comunicano alla Consob e agli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 (e cioè entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea), la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- le società con azioni diffuse indicano nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera.

Nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, le procedure possono prevedere, ove espressamente consentito dallo statuto, che in caso di urgenza, ferme le disposizioni dell'articolo 5 del Regolamento Consob n. 17221/2010 e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione, applicabili alle operazioni di maggiore rilevanza, le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto previsto per le operazioni di minore e/o maggiore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico, a condizione che:

- a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
- b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale;
- e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le società mettano a disposizione del pubblico le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

4.2. Obbligazioni degli esponenti aziendali

Fermo quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento Consob n. 17221/2010, in **caso di operazioni che rientrino anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, si applicano esclusivamente gli obblighi in materia di informativa preventiva** relativamente all'adeguata e completa informativa agli amministratori indipendenti, con congruo anticipo, sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera.

La relativa deliberazione, che deve essere comunque assunta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 136 medesimo, deve fornire adeguata motivazione in ordine all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione.

4.3. Criteri di individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza

Le operazioni rilevanti con soggetti collegati si distinguono in:

- **di maggiore rilevanza:** le operazioni con soggetti collegati il cui **controvalore in rapporto ai Fondi Propri è superiore alla soglia:**
 - o **del 5%** ai fini delle disposizioni CONSOB;
 - o **del 5%** calcolata secondo le modalità indicate dall'Allegato B, Parte Terza, cap. 11, Sezione I della Circolare Banca d'Italia 285, alla voce "Indice di rilevanza del controvalore. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate dal richiamato Allegato B alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo".

In caso di più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato, ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, il valore delle dette operazioni viene cumulato.

La Banca qualifica, in ogni caso, quali **operazioni di maggiore rilevanza** quelle che, a prescindere dall'importo, diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

- **operazioni di minore rilevanza:** le operazioni con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza (minore o uguale alla soglia del 5% di cui al comma precedente ed il cui controvalore sia superiore ai 200.000 euro) e da quelle di importo esiguo individuate al successivo punto 4.4 delle presenti Politiche.

Si precisa, altresì, che ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Consob n. 17221/2010, fermo restando gli obblighi previsti dall'art. 5 e 7 del regolamento stesso, la BPF ricadendo nella tipologia delle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, intende applicare alle operazioni previste nell'art. 8 la procedura individuata dall'art. 7, nonché in deroga ai paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2 una procedura individuata ai sensi del paragrafo 1 del medesimo allegato.

4.4. Criteri di esenzioni e deroghe e di individuazione delle operazioni ordinarie

Oltre alle esclusioni finora riportate, gli obblighi procedurali oggetto della presente disciplina non si applicano:

- alle **operazioni di importo esiguo**, per tali identificandosi quelle il cui controvalore è minore o uguale alla soglia di **200.000 euro**⁷;
- alle **operazioni ordinarie**, per tali intendendosi le operazioni, di minore rilevanza⁸,

⁷ La Banca tiene comunque evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni di importo esiguo compiuto in regime di esenzione.

⁸ Mentre per Consob l'esenzione vale anche per le operazioni di maggiore rilevanza, l'ipotizzata disciplina della Banca d'Italia la limita a quelle di minore rilevanza.

effettuate a condizioni standard o di mercato, non riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca ai sensi dell'art. 2381 cod. civ. o dello statuto sociale che, per oggetto, natura e condizioni, rientrano nella ordinaria operatività della Banca.

Sono da considerarsi sempre ordinarie le operazioni di provvista fondi, quali ad esempio l'apertura di conti correnti e depositi a risparmio, l'accensione di conti di deposito, la sottoscrizione di obbligazioni, di certificati di deposito, le operazioni di Pronti contro Termine, i servizi finanziari/di pagamento, i servizi accessori e talune operazioni di finanza per la clientela (gestione deposito titoli, gestione contratto per prestazione servizi di investimento, ricezione e trasmissione di ordini, etc.), effettuate a condizioni standard o di mercato.

BPF considera le condizioni applicate alle singole operazioni come equivalenti a quelle di mercato o standard soltanto qualora siano disponibili elementi oggettivi di riscontro in grado di comprovare che l'operazione risulta redditizia per la Banca. Gli elementi oggettivi di riscontro sussistono sempre se le condizioni praticate sono uguali a quelle previste nei confronti della generalità della clientela.

Posto quanto sopra, per ciò che attiene in particolare alle operazioni che comportano la valutazione del rischio creditizio della controparte (concessione di fidi, prestazione di garanzie etc.), per poter disapplicare i presidi, gli elementi oggettivi di riscontro devono riguardare le condizioni economiche praticate (ad es. tasso di interesse), l'opportunità di concedere credito o prestare/ricevere garanzie a favore della controparte nonché l'ammontare dell'operazione, in funzione del rating e delle dimensioni del soggetto.

L'organo deliberante fornisce agli amministratori indipendenti ed al Consiglio di Amministrazione una informativa ex-post su base aggregata sulle operazioni ordinarie concluse, per consentire un adeguato monitoraggio annuale su tali operazioni ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.

Non sono mai ordinarie le operazioni che non rispettano le condizioni suddette o che per definizione sono di maggiore rilevanza, gli sconfinamenti, gli acquisti, la locazione di immobili, i contratti e gli accordi/intese di natura commerciale, le convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi.

Le **Funzioni proponenti** individuano il carattere di ordinarietà dell'operazione facendo ricorso ai criteri sopra esposti. Esse formalizzano nella proposta di delibera gli elementi che comprovano il carattere di ordinarietà evidenziando i necessari riferimenti interni.

Non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza alle operazioni con o tra società

controllate e con società sottoposte a influenza notevole, a condizione che nell'operazione non sussistano significativi interessi di altri soggetti collegati.

Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, ferma restando la valutazione di significatività da effettuarsi caso per caso, **sono considerati interessi significativi**:

- la partecipazione al capitale della società controllata o sottoposta a influenza notevole controparte dell'operazione che comporti l'esercizio di influenza notevole;
- la presenza di sistemi di remunerazione degli esponenti aziendali e dei dirigenti con responsabilità strategiche che dipendono in misura rilevante dai risultati di periodo conseguiti dalle società controllate o sottoposte ad influenza notevole con le quali l'operazione è svolta.

Non si considerano invece interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione tra società diverse di uno o più esponenti aziendali o altri dirigenti con responsabilità strategiche.

5. Iter deliberativi

5.1. Informativa preventiva

In occasione di operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, al Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori indipendenti deve essere fornita con congruo anticipo completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, ivi compresi:

- la controparte e la natura della correlazione;
- le modalità esecutive dell'operazione;
- il tipo di operazione;
- i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
- il procedimento valutativo seguito;
- la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione; gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

Gli amministratori indipendenti, rappresentano le lacune o le inadeguatezze eventualmente riscontrate ai soggetti competenti a deliberare.

In aggiunta a quanto sopra, nel caso di operazioni di maggiore rilevanza gli amministratori ricevono un'informativa completa e tempestiva anche nella fase delle trattative e in quella istruttoria e può richiedere informazioni e chiarimenti nonché formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Con particolare riferimento alle operazioni di minore rilevanza, ferma la facoltà di applicare quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento Consob n. 17221/2010, le procedure prevedono:

- a) che prima dell'approvazione dell'operazione, un comitato – anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti – esprima un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato;
- b) la facoltà del comitato di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti.

5.2. Delibere

Fermo restando quanto previsto dall'art. 136 del TUB⁹ per le operazioni rientranti

⁹ Art 136: "Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa

nell'applicazione di tale norma, le deliberazioni su operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, sono di norma riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione¹⁰, salvo che la legge o lo statuto la attribuiscono all'assemblea e fatti salvi i casi di esenzione e deroga espressamente previsti dal presente Regolamento.

La **delibera** deve fornire adeguata motivazione in ordine:

- all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Gli amministratori indipendenti, in tale ambito, devono esprimere un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni all'organo competente, per legge o per statuto, a deliberarla.

In caso di **parere negativo o condizionato a rilievi** da parte degli amministratori indipendenti su un'**operazione di maggiore rilevanza** è richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale cui va resa congrua informativa sull'operazione.

Nonostante il parere contrario degli amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale, le **operazioni di maggiore rilevanza** possono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, a condizione che il compimento dell'operazione sia autorizzato dall'assemblea con deliberazione assunta, ferme restando le maggioranze richieste dalla legge e/o dallo statuto, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti. Nella relativa proposta di deliberazione assembleare deve essere previsto espressamente che la maggioranza di cui al precedente periodo rappresenta condizione di efficacia della delibera.

Le **operazioni di minore rilevanza** possono essere compiute anche in presenza di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli amministratori indipendenti. In tal caso, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e dare puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti.

all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate....”

¹⁰ La riserva di competenza esclusiva al CdA è obbligatoriamente richiesta sia da Consob che Banca d'Italia per le sole operazioni di maggiore rilevanza. Per le operazioni di minore rilevanza la procedura potrà quindi affidare la competenza anche ad organo deliberante diverso (ad es. Comitato esecutivo).

Le operazioni di minore rilevanza compiute nonostante il parere negativo degli amministratori indipendenti non appena deliberate sono singolarmente comunicate dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, TUF, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio viene messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di parere contrario degli amministratori indipendenti, nonché sui motivi che hanno indotto comunque ad effettuare tali operazioni. Nello stesso termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo.

Le operazioni compiute, sulle quali gli amministratori indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, sono portate annualmente a conoscenza dell'assemblea dei soci.

Qualora la relazione di correlazione con il soggetto collegato sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Banca, specificandone la natura, l'origine, la portata, e i termini dell'interesse di cui sono portatori. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, gli amministratori si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

Tali soggetti sono, altresì tenuti ad allontanarsi dalla riunione del Consiglio di Amministrazione al momento della deliberazione in merito al compimento dell'operazione ovvero, qualora la presenza sia necessaria per il mantenimento del quorum costitutivo, si astengono dalla votazione. Se si tratta dell'amministratore delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Delibere quadro

Per categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate possono essere concluse con i soggetti collegati sulla base di delibere quadro approvate secondo le disposizioni indicate nei paragrafi precedenti.

In particolare ai fini della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di maggiore e/o

minore rilevanza) la Banca tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto delle delibere, cumulativamente considerate. Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere quadro non sono assoggettate alle regole previste negli articoli precedenti.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo superiore ad un anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento.

Sull'attuazione delle delibere quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

5.3. Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione con soggetti collegati è, ai sensi di legge o di statuto, di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, le procedure di cui agli artt. 6, 7 e 8 del Regolamento Consob n. 17221/2010 si applicano alla fase della proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea.

5.4. Informativa al pubblico sulle operazioni con parti correlate

Nei termini previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del Regolamento Consob n. 17221/2010, la Banca mette a disposizione del pubblico, sul sito internet, gli eventuali pareri degli amministratori o consiglieri indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione. Tali pareri possono essere resi pubblici conformemente a quanto previsto dall'Allegato 4A.

Quando un'operazione con parti correlate è resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento Consob n. 17221/2010, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento;
- e) la procedura che è stata seguita per l'approvazione dell'operazione e, ad esempio se la Banca si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14 del

Regolamento Consob n. 17221/2010;

f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.

6. Rischio inerente le operazioni con soggetti collegati: limiti prudenziali e livello di propensione

Per rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, si intende il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti e azionisti.

Le Disposizioni di Vigilanza fissano precisi limiti alle attività di rischio assumibili nei confronti di soggetti collegati, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. I limiti prudenziali sono riferiti all'ammontare complessivo delle attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati.

La Banca può assumere attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa, primaria e secondaria, ed in particolare entro i limiti indicati dalla Parte Terza, Capitolo 11, e riportati nell'Allegato A della Circolare Banca d'Italia 285, cui si rinvia, e secondo le modalità di calcolo ivi previste.

Anche l'art. 136 del TUB prevede limiti all'esposizione al rischio per le attività e operazioni verso parti correlate, richiedendo alle Banca la definizione di limiti di massimo rischio sostenibile.

La **propensione al rischio** è definita in termini di incidenza massima dell'esposizione a rischio rispetto ai Fondi Propri. I limiti sono stati identificati nel:

- **5%** per l'**esposizione** verso il **singolo** soggetto collegato ai fini del Regolamento Consob n. 17221/2010;
- **5%** per l'**esposizione** verso il **singolo** soggetto collegato ai fini di Vigilanza prudenziale;
- **20%** per l'**esposizione complessiva** verso l'insieme dei soggetti collegati.

A tale ultimo riguardo, è stata definita nel **16%** dei Fondi Propri la **soglia di attenzione**.

I limiti in argomento si applicano, pertanto, all'ammontare complessivo delle attività di rischio (segnalate a Banca d'Italia con la periodicità e il dettaglio previsto nella disciplina segnaletica) determinate applicando i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti dalla Banca d'Italia nell'ambito della disciplina in tema di concentrazione dei rischi.

Tale **livello viene definito con cadenza annuale con delibera del Consiglio di Amministrazione e su proposta dell'Amministratore Delegato** considerando l'andamento dell'incidenza di tali attività di rischio sui Fondi Propri della Banca e si affiancano ai limiti prudenziali previsti dalla normativa e dallo Statuto, riportati nell'ambito della Procedura e sintetizzati nella tabella successiva.

L'applicazione dei limiti è tale da rendere "bloccante" l'erogazione di nuovi crediti verso i soggetti collegati nell'ipotesi in cui si raggiungano i limiti operativi. Al superamento della soglia di attenzione, invece, il **Risk Management** ne darà immediata comunicazione al **Presidente** e all'Amministratore Delegato al fine di individuare le azioni di rientro; tali aspetti saranno portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva all'evento.

Nel Regolamento di gestione del credito della Banca, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 7 comma 2, sono previsti specifici e idonei presidi per l'eventualità di conclusione patologica delle operazioni di cui al presente articolo.

Si riporta, nella tabella, una sintesi dei limiti applicati dalla Banca alle operazioni in oggetto.

Descrizione Limite	Limite rispetto ai Fondi Propri
Regolamento Consob verso <u>singolo gruppo</u> di Soggetti Collegati	5%
Vigilanza prudenziale (Banca d'Italia) verso <u>singolo gruppo</u> di Soggetti Collegati	5%
verso complesso dei soggetti collegati	20%
Soglia di attenzione	16%

In coerenza con le finalità istituzionali, nonché con le politiche interne che definiscono l'appetito al rischio e con il piano strategico, la Banca persegue una strategia generale di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati improntata ad una assunzione consapevole del rischio, che si estrinseca nel:

- tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei soggetti che possono influire in maniera determinante nella gestione aziendale;
- prevenire e gestire i conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con soggetti collegati;
- assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio sanciti dalla

- normativa, nonché i limiti previsti nello Statuto e nelle disposizioni interne;
- adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio.

7. I processi di controllo

7.1. Verifica soggetto collegato

A prescindere dalla tipologia di operazione in corso, la **Funzione proponente** verifica, sulla base delle informazioni disponibili in anagrafe o accedendo al sistema informativo, se la controparte è un soggetto collegato rispetto al quale, quindi, risulta da applicare la disciplina interna in materia di attività di rischio e operazioni con soggetti collegati.

La Funzione proponente può essere supportata in ogni circostanza e dubbio di analisi, dal **Risk Management**.

7.2. Verifica dei limiti di rischio e statuari

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

In linea generale, in caso di superamento dei limiti prudenziali nei confronti di un gruppo di soggetti collegati o del limite complessivo di rischi, **è vietata la concessione di nuove attività di rischio, nè sono consentiti sconfinamenti**.

In caso di superamento dei limiti, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, predispone, entro 45 giorni dalla conoscenza del superamento del limite, un piano di rientro. Entro 20 giorni dall'approvazione il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).

Con riguardo all'operatività che comporta assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, la **Funzione Proponente** verifica preventivamente il rispetto dei limiti definiti nelle presenti politiche avvalendosi della procedura interna, richiamando anche il supporto del **Risk Management** per l'attività in oggetto.

Nelle circostanze in cui l'operazione generi un superamento dei limiti, la **Funzione proponente** informa tempestivamente l'**Amministratore Delegato**, il **Vice Direttore** e il **Risk Management**

dell'impossibilità di eseguire l'operazione, predisponendo un report in cui sono riepilogati i risultati dell'analisi istruttoria e le caratteristiche dell'operazione stessa.

Tale verifica, supportata da informazioni estratte dalle elaborazioni della matrice Puma¹¹, viene condotta sulla base della posizione di rischio in essere all'ultima data di produzione della relativa elaborazione, opportunamente modificata in funzione degli eventi successivi a tale data e tenuto conto dell'incremento determinato dal valore delle nuove attività di rischio inerenti all'operazione in analisi e delle eventuali forme di mitigazione del rischio.

Nel caso di operazioni che rispettano i limiti prudenziali e statutari ovvero per le quali non è prevista la verifica dei limiti di rischio, la **Funzione proponente**:

- **verifica** se l'operazione ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, accertando, con il supporto del sistema informativo, se il soggetto collegato risulti rilevante anche ai fini di tale articolo;
- **verifica** se l'operazione possa essere considerata "esigua" e pertanto esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle Procedure;
- **constata** se l'operazione è di minore o maggiore rilevanza, anche in considerazione di eventuali cumuli con altre operazioni omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato;
- nel caso in cui l'operazione non sia di maggiore rilevanza, verifica che tale operazione possa essere considerata ordinaria e pertanto anch'essa esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle Procedure.

L'**Ufficio Fidi**, con frequenza trimestrale, produrrà una reportistica al **Risk Management** sulle operazioni che hanno contraddistinto i soggetti collegati, evidenziato il rispetto delle condizioni finora esposte. Il Risk Management integrerà le informazioni nei propri resoconti verso il Consiglio di Amministrazione.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 52 Testo unico bancario.

7.3. Il monitoraggio dei limiti di rischio

Ai fini del monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e del rispetto dei singoli limiti prudenziali sanciti nelle presenti Politiche assume rilevanza la corretta quantificazione delle attività di rischio connesse alle transazioni effettuate con soggetti collegati.

L'assunzione dei rischi avviene pertanto mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo. La Banca pertanto adotta

¹¹ Nelle more di una specifica procedura resa disponibile da CSE.

coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo.

In tale contesto, il **Risk Management**:

- **supporta l'Amministratore Delegato** nella definizione del livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, nonché dei limiti definiti per le operazioni nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- **collabora con l'Organizzazione** al fine di definire le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il rispetto del livello complessivo di propensione al rischio e dei singoli limiti prudenziali, proponendone l'adozione all'Amministratore Delegato;
- **collabora con la Segreteria Fidi di sede** per la predisposizione di una proposta di piano di rientro in caso di eventuale superamento dei limiti di rischio;
- cura la **misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati**, monitorando nel continuo il mantenimento del rischio complessivamente assunto in coerenza con la propensione definita dal Consiglio di Amministrazione, il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative e la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle presenti Politiche.

Il **Risk Management** ha il compito di monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nel presente documento.

A tal fine, la procedura applicativa supporta il monitoraggio della corrispondenza fra i rischi effettivamente assunti e i limiti stabiliti dalla Banca verso singoli gruppi di soggetti collegati e le valutazioni in ordine al rispetto del livello complessivo di propensione al rischio.

Fermo il ruolo del **Risk Management**, è comunque compito di **ciascuna Unità Organizzativa** coinvolta in operazioni con soggetti collegati verificare nel continuo il rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti Politiche e l'assunzione di comportamenti coerenti con le indicazioni ricevute in ordine al rispetto del livello di propensione al rischio determinato dal Consiglio di Amministrazione.

In aggiunta ai suddetti presidi, all'interno della Banca viene adottata ogni ragionevole misura per identificare e attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti dei soggetti collegati.

In particolare, rientrano fra le dette misure:

- le procedure deliberative in materia di operazioni con soggetti collegati;
- le regole comportamentali in materia di conflitti di interesse sancite nel codice etico adottato dalla Banca.

7.4. Il ruolo delle Funzioni di Compliance e di Internal Audit

Nell'ambito dei processi di controllo sul corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne definite in materia di gestione delle operazioni con soggetti collegati, un ruolo significativo è attribuito alle Funzioni di Compliance e di Internal Audit.

La Funzione di Compliance verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

In particolare, la Funzione di Compliance:

- valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure e sistemi interni adottati dalla Banca;
- fornisce consulenza ed assistenza agli organi aziendali ed alle strutture organizzative interne ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti dalla disciplina sui soggetti collegati;
- nell'ambito della relazione periodica sull'adeguatezza della gestione del rischio di non conformità riferisce agli Organi aziendali sull'attività svolta con indicazione delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze.

La Funzione di Internal Audit valuta la complessiva funzionalità, efficienza ed efficacia dei processi di controllo adottati dalla Banca. In particolare:

- verifica l'osservanza delle politiche interne;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie alle UO competenti, all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale;
- riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse;
- suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Le attività sopra riportate saranno svolte nel corso degli interventi di revisione interna condotti sui vari processi aziendali secondo il Piano annuale definito.

8. La gestione degli altri conflitti di interesse

8.1. Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile

Con riguardo alle operazioni in cui è presente un interesse da parte degli Amministratori, dei Sindaci, dell'Amministratore Delegato e del Vice Direttore Generale della Banca, ove non risultassero attuabili le procedure sancite ai sensi dell'art. 136 TUB e della Circolare Banca d'Italia 285, valgono le prescrizioni normative di cui all'art. 2391 del Codice Civile.

Tale circostanza potrebbe verificarsi in occasione di operazioni, la cui competenza deliberativa è del Consiglio di Amministrazione, che vedono il coinvolgimento di soggetti riconducibili agli Amministratori, ai Sindaci, all'Amministratore Delegato e al Vice Direttore Generale, ma non censiti nel perimetro dei soggetti collegati individuato ai sensi delle Disposizioni ovvero esclusi dall'applicazione dell'art. 136 TUB.

Nei soggetti di cui sopra rientrano quanto meno:

- le società nelle quali gli Amministratori, i Sindaci, l'Amministratore Delegato e/o il Vice Direttore Generale possiedono partecipazioni non di controllo;
- i terzi con cui gli Amministratori, i Sindaci, l'Amministratore Delegato e/o il Vice Direttore Generale siano vincolati da un rapporto di associazione professionale;
- i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori, i Sindaci, l'Amministratore Delegato e/o il Vice Direttore Generale sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca al terzo divenga un presupposto utile e necessario anche se non l'unico per il pagamento del debito.

Resta fermo l'obbligo in capo all'Esponente aziendale interessato di dichiarare al Consiglio di Amministrazione, prima di deliberare sull'operazione e solo per le operazioni di competenza del CDA o del Comitato Esecutivo, l'esistenza di eventuali situazioni di conflitti di interesse, ulteriori rispetto alle fattispecie sopra richiamate, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Per le eventuali delibere eseguite nell'ambito dei poteri delegati, l'esistenza di eventuali conflitti di interesse dovrà essere dichiarata in fase di prima visione della delibera assunta da parte del CDA.

8.2. Gestione dei conflitti di interesse del "personale più rilevante"

In aggiunta agli Esponenti Aziendali identificati nell'ambito dei soggetti collegati, potenziali rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento a un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

In conformità con le disposizioni di Vigilanza, la Banca individua come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini il cd. “personale più rilevante”, identificato ai sensi delle Politiche di remunerazione e incentivazione.

Ad essi è richiesto di dichiarare l'Amministratore Delegato le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte direttamente o tramite propri familiari, in modo da consentire l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori.

Per tutte le operazioni, riguardanti l'assunzione di attività di rischio, in cui sono coinvolti i soggetti di cui sopra, la competenza a deliberare è del Consiglio di Amministrazione.

9. I flussi informativi

9.1. Obblighi informativi

Nel caso di realizzazione di un'operazione di maggiore rilevanza, la Banca predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob n. 17721/2010, come aggiornato dalla delibera 21624 del 10/12/2020. Tale documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale nei termini e con le modalità previsti dalle relative disposizioni del citato Regolamento Consob, in quanto applicabili.

Il medesimo obbligo informativo ricade in capo alla Banca anche qualora, nel corso dell'esercizio, tali operazioni vengano concluse con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente con operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento Consob n. 17721/2010.

La Banca pubblica senza indugio sul proprio sito internet le presenti Politiche ed i relativi aggiornamenti e inserisce il documento nella Relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile, anche mediante riferimento al sito stesso.

9.2. Le segnalazioni di vigilanza

Le attività di rischio, le operazioni, nonché le operazioni di maggiore rilevanza verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente.

Con riferimento alle attività di rischio, il livello di assorbimento patrimoniale per gruppo di soggetti collegati è aggiornato su base trimestrale in funzione dei dati relativi ai rapporti o parti di rapporti che potenzialmente confluiscono nella segnalazione prudenziale dei Grandi Rischi.

L'Amministrazione ha cura di assicurare la produzione e l'invio degli schemi segnaletici nel rispetto della normativa di riferimento.

9.3. Il sistema di reporting interno

La Banca si dota di un sistema di reporting al fine di consentire agli Organi di Governo e Controllo di sovrintendere all'attuazione della presente regolamentazione interna.

Nel rispetto delle Disposizioni di vigilanza e ad integrazione dei flussi informativi specificamente definiti nelle Procedure, gli Uffici in appresso indicati cureranno la produzione

della seguente reportistica:

- **Segreteria Fidi Sede:** report trimestrale contenente il dettaglio delle operazioni di credito concluse con soggetti collegati, individuati solo con la sola indicazione del CDG, contenente i dati inerenti le operazioni registrate nel periodo, da inviare al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Amministratore Delegato;
- **Responsabile Finanza:** report trimestrale contenente il dettaglio delle operazioni riguardanti la provvista fondi, i servizi di negoziazione, raccolta ordini, e le operazioni di finanza in genere, concluse con soggetti collegati, individuati con la sola indicazione del CDG, contenente i dati inerenti le operazioni registrate nel periodo, da inviare al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Amministratore Delegato;
- **Responsabile Amministrazione:** report trimestrale contenente il dettaglio delle operazioni segnalate a Banca d'Italia per le posizioni con soggetti collegati, individuati con l'indicazione del CDG;
- **Monitoraggio:**
 - report trimestrale contenente il dettaglio delle altre tipologie di operazioni concluse con soggetti collegati, individuati con la sola indicazione del CDG, contenente i dati inerenti le operazioni registrate nel periodo, da inviare al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Amministratore Delegato;
 - report trimestrale da inviare alle UO interessate, all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione apposita reportistica, in cui sono riepilogati gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta sul rispetto dei limiti della soglia di tolleranza al rischio definita;
 - report annuale contenenti i dati aggregati delle operazioni ordinarie compiute nell'esercizio, inviato all'Amministratore Indipendente, per consentire un adeguato monitoraggio ai fini di eventuali interventi correttivi. Il report relativo alle operazioni di credito sarà predisposto a cura della Segreteria Fidi mentre quello riguardante le altre tipologie di operazioni sarà predisposto a cura dell'Area Finanza.

10. Adozione, monitoraggio e adeguamento delle Politiche

Le presenti Politiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo motivato parere vincolante dell'Amministratore indipendente e del Collegio Sindacale circa la complessiva idoneità dei presidi procedurali ivi previsti a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

Prima dell'approvazione, le Politiche sono sottoposte alla valutazione dell'Amministratore Delegato e Vice Direttore Generale che ne accerta la congruità e la coerenza dei limiti di rischio ivi fissati.

La Funzione di Conformità ha, invece, il compito di validare il documento, verificando la sua idoneità ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

Con il medesimo iter sono approvate eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alle Politiche, avuto particolare riguardo a quelle connesse per effetto di eventi esterni (es. modifiche di carattere normativo ovvero regolamenti/disposizioni di Autorità di Vigilanza) o interni (a seguito dell'evolversi dell'operatività e/o delle variazioni della struttura organizzativa e/o dell'esperienza via via maturata nella materia oggetto del presente).

In caso di modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale, il Consiglio di Amministrazione delibera previo parere vincolante del Collegio Sindacale e degli Amministratori indipendenti. Le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della disciplina.

Il presente documento:

- è **rivisto comunque almeno ogni tre anni**;
- viene comunicato all'Assemblea dei Soci e tenuto a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.